

Circolare rilascio sottocodice per versamento a EBM Salute

Facendo seguito all'accordo del 2 maggio 2018 si comunica che è stato rilasciato da parte dell'INPS, con messaggio n. 2183 del 31 maggio 2018, il sottocodice per il versamento per l'assistenza sanitaria integrativa prevista nel Ccnl Unionmeccanica/FIM FIOM UILM del 3 luglio 2017.

Le aziende possono iniziare sin da subito ad effettuare il primo versamento con la competenza di maggio 2018 (quindi entro il 16 giugno 2018), pari a € 25 a copertura dei primi 5 mesi di contribuzione dovuta.

In F24 il codice sarà unico "EBMC" e dovranno essere sommate sia la quota di competenza EBM sia quella di competenza EBM Salute. Solo e soltanto nel flusso Uniemens dovranno essere diversificate le due quote indicando il codice **EBMC** con il relativo importo per quanto riguarda EBM ed il codice **EBMQ** con il relativo importo per quanto riguarda EBM Salute.

Per favorire la corretta ripartizione della contribuzione, distinguendo la quota destinata al finanziamento delle prestazioni sanitarie integrative da quella destinata alle altre finalità, nel flusso Uniemens, in corrispondenza dell'elemento <CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, va indicato il nuovo codice "EBMQ" ed in corrispondenza dell'elemento <Importo> va evidenziata la sola quota parte del contributo (5 €), riguardante il singolo lavoratore, volta a finanziare le prestazioni sanitarie.

In sede di primo versamento, tale importo sarà pari a euro 25, a copertura dei primi 5 mesi di contribuzione dovuti.

Si precisa che la restante quota di finanziamento delle altre attività di EBM continua ad essere indicata con il codice "EBMC" attualmente in uso.

Non risulta necessaria alcuna modifica relativa alle specifiche di compilazione del modello F24 in quanto il versamento rimane unificato in capo alla già esistente causale contributo "EBMC".

Le aziende che hanno già predisposto i pagamenti per la competenza di maggio 2018 potranno provvedere a regolarizzare la propria posizione a partire dalla competenza di giugno 2018 ed in questo caso in sede di primo versamento, importo sarà pari a euro 30, a copertura dei primi 6 mesi di contribuzione dovuti.

Lavoratori aventi diritto

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- a) con contratto a tempo indeterminato;
- b) con contratto di apprendistato;
- c) con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data di assunzione (in tal caso le prestazioni sanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del contratto).

Tale contribuzione è altresì dovuta:

- a) per i lavoratori in aspettativa per malattia;
- b) per i lavoratori sospesi interessati dall'istituto della CIG in tutte le sue tipologie;
- c) per un periodo massimo di 12 mesi per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966 che beneficiano della Naspi.

Si ricorda inoltre che è facoltà del lavoratore rinunciare all'assistenza sanitaria integrativa in forma scritta.

Aspetti contributivi e fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile.

In merito agli aspetti previdenziali, sulle somme versate ai fondi vige l'obbligo di corrispondere all'Inps il contributo del 10% al fondo di solidarietà che verrà altresì evidenziato in occasione della denuncia mensile Uniemens; tale versamento non dà alcun diritto a prestazioni da parte dell'Istituto.

Il messaggio Inps 25690 del 10 novembre 2009 sancisce in tal senso: "come noto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate sotto qualsiasi forma a casse, gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali, a favore dei propri dipendenti per finalità diverse di quelle della previdenza complementare (art. 9 bis, c. 1, L. 166/91). A tal fine viene utilizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice "M980" avente significato "contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori" Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CusaleADebito>.

Il messaggio n. 2183 del 31 maggio 2018 dell'INPS è consultabile al seguente [link](#).

La segreteria di Unionmeccanica rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario

Cordiali saluti

La Segreteria
